



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE

Il Tribunale, nella persona del got Maura Diodato, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1216/2024** promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE OPPONENTE

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazione ritualmente notificata in data [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2024 - emesso in data 2.5.24 dal Tribunale di Fermo nel proc. n. 451/2024 R.G. e notificatogli in data 25.6.24 – con cui (doc. 1), in accoglimento del ricorso depositato da società [REDACTED], asserita cessionaria del credito in forza di cessione in blocco perfezionatasi con Intesa San Paolo Spa in data 25/06/2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 17.718,58, a titolo di importo dovuto in relazione al contratto cod. rif. 13652 a su tempo intrattenuto con Ubi Banca Spa, nel termine di giorni 40 dalla notifica del decreto, oltre interessi convenzionali dalla scadenza di pagamento al saldo e spese di procedura liquidate.

L'opponente ha dedotto:

- che parte ricorrente, correttamente qualificandolo come soggetto “consumatore”, ha chiesto al Giudice adito di pronunciarsi in ordine all'assenza del carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di finanziamento azionato in via monitoria, coerentemente con i principi di diritto sanciti dalla



recente sentenza a Sezioni Unite della SC n. 9479 del 06/04/2023, che, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, impone ai giudici della cognizione per la fase monitoria e ai giudici dell'esecuzione di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, ed in particolare precisa che il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:

b1) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;

c) all'esito del controllo:

c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;

c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata deliberazione;

c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

- che il Giudice adito non ha in alcun modo motivato - neppure sommariamente - la decisione di ritenere accoglibile la richiesta monitoria in assenza di clausole abusive all'interno del contratto da lui stipulato con l'allora Banca Popolare di Ancona e che Ciò porta a ritenere che il controllo officioso circa la non abusività di clausole rilevanti (da individuare in concreto) sia mancato del tutto, con conseguente pregiudizio in capo al consumatore-ingiunto, non messo nelle condizioni di valutare con piena cognizione di causa l'opportunità di spiegare opposizione;

- che Qualora il Giudice del monitorio si fosse soffermato ad esaminare le clausole contenute nel contratto azionato dalla creditrice - a tutela del consumatore come gli impone la legge il recente arresto delle SS.UU. - lo stesso avrebbe agevolmente rilevato il carattere abusivo di alcune di esse con conseguente diniego della richiesta;

- che Vessatoria, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, è la clausola che prevede la facoltà in capo alla banca di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale in caso di ritardato o mancato pagamento di almeno una rata di rimborso;

- che L'art. 8 del contratto in oggetto riporta tale previsione e, pertanto, è da considerarsi nullo con conseguente declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto;

- che è Vessatoria anche la clausola che prevede, in ipotesi di intimazione della risoluzione di diritto da parte del professionista per inadempimento del consumatore previsto dalla clausola risolutiva espressa, che il consumatore sia tenuto a pagare a titolo di penale un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto non fosse stato dichiarato risolto; clausola ritenuta "manifestamente eccessiva" in violazione dell'art. 1 lettera e) dell'allegato alla direttiva n. 93/13/CEE e dell'art. 33 comma 2° lettera f) del Codice del Consumo; Anche detta clausola, inopponibile al consumatore e non rilevata d'ufficio dal Giudice adito in sede monitoria, risulta invero sussistere nel contratto de quo, viziato da nullità e, dunque, non idoneo a fondare il decreto ingiuntivo, meritevole di essere revocato;

- che è Difficilmente intellegibile, invece, la presa di posizione del Giudice del monitorio in ordine alla misura degli interessi di mora, non ricompresi nella somma ingiunta in assenza di adeguata e necessaria



motivazione. A fronte, infatti, di una richiesta per complessivi € 22.906,73 è stata ingiunta al debitore la minor somma di € 17.718,58, al netto degli interessi come calcolati dall'istituto di credito nell'estratto conto versato in atti; Sembrerebbe vi sia stato un implicito vaglio in ordine alla clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo; vaglio da cui, verosimilmente, sarebbe derivato il riconoscimento della nullità parziale di detta clausola con conseguente mancato riconoscimento degli interessi al tasso legale;

- che, In ogni caso, in assenza di adeguata motivazione e di completo supporto documentale, non è dato sapere quale sia stato il ragionamento seguito del giudice e quali i criteri di natura contabile di cui lo stesso si è avvalso per giungere alla determinazione recepita nel decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue un difetto di pronuncia per indeterminatezza idoneo a giustificare la revoca del provvedimento monitorio.

- che Parte ingiungente, nel proporre ricorso per decreto ingiuntivo, ha indicato un importo errato essendo in esso ricomprese somme scaturenti dall'illegittima applicazione di tassi di interesse non dovuti poiché oltre i limiti consentiti dalla legge, con conseguente Nullità del contratto di finanziamento – quand'anche fosse provata l'esistenza di una legittima convenzione in ordine a commissioni ed interessi – per illegittima applicazione di competenze bancarie e tassi di interesse, nonché per omessa indicazione di elementi essenziali del contratto necessari a determinare il costo complessivo dell'operazione di credito;

- che l'onere della prova riguardo alla certezza ed alla liquidità del credito non può dirsi soddisfatta, essendo necessari ulteriori accertamenti diretti alla esatta determinazione della somma richiesta;

- che, anche ove l'estratto conto certificato, prodotto in sede monitoria, fosse stato correttamente predisposto non avrebbe comunque alcuna efficacia probatoria e non esimerebbe l'opposto dall'onere di provare l'esatto ammontare del preteso credito. (Cass. Ss.uu. 18.07.1994 n. 6707);

- che Da un attento esame ci si avvede come detto contratto risulti carente di specifiche indicazioni in ordine al TAN ed al TAEG/ISC, nonché ai singoli costi collegati all'erogazione del credito, necessari a determinare il costo totale dell'operazione a tutela del cliente nel rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, che impongono alle banche ed agli intermediari finanziari di indicare ai clienti – indipendentemente dalla qualifica o meno di consumatore (nel caso di specie l'opponente lo è) – il costo complessivo del finanziamento: ciò attraverso l'inserimento nei contratti e/o nei relativi documenti di sintesi, di un indicatore sintetico di costi, espresso con l'acronimo ISC (o TAEG per quanto riguarda il credito al consumo);

- che In definitiva, alla luce delle norme settoriali integrative dell'art. 117 T.U.B. (da cui le stesse traggono la loro forza cogente-prescrittiva) l'indicazione dell'ISC (o TAEG) rappresenta un elemento tipico del contratto e la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto stesso per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore, ed in questo senso si è pronunciata varia giurisprudenza di merito, fra cui Tribunale di Napoli (n. 7779/2015), Tribunale di Cagliari (ord. del 29.3.2016 n. 5295/2016 e n. 1455 del 26.06.2019), Tribunale di Torre Annunziata (ordinanza n. 1629/2016 del 18.2.2016) secondo cui La mancata indicazione del TAEG/ISC rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB ("i contratti e i titoli difformi sono nulli");

- che Da ultimo, ma non per ordine di importanza, il contratto di finanziamento è nullo per mancata traditio della somma mutuata, utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria derivante dallo scoperto di conto concesso sul rapporto n. 6643, operazione finanziaria è stata imposta dall'istituto di credito - senza consentire alcuna negoziazione e/o possibilità di diversa determinazione da parte del cliente - con la precipua finalità di ottenere il rientro dallo scoperto di conto concesso al Sig. [REDACTED] relativamente al rapporto n. 6643, in occasione dell'avvicendamento di un nuovo direttore di filiale e nonostante non fossero state riscontate criticità e/o anomalie nell'utilizzo dello scoperto di conto corrente;

- che Tale operazione, concretizzatasi con l'erogazione, in data 07/12/2012, di un prestito personale accreditato sul conto corrente n. 6643, non può essere ricondotta alla fattispecie giuridica del contratto di mutuo, mancando la consegna del denaro dal mutuante al mutuatario (c.d. traditio);



- che Il costante orientamento espresso negli ultimi anni dalla Corte di legittimità ha evidenziato come *“l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista”* (così da ultimo Cass. Civ. sez. I, 25 gennaio 2021 n° 1517; si vedano altresì in senso conforme Corte d'Appello di Perugia sez. I, 27 dicembre 2021 n° 707, Corte d'Appello di Trento, 14 febbraio 2020 n° 24, e Cass. Civ. sez. I, 5 agosto 2019 n° 20896); *“Considerato infatti che, la struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto, in ogni caso la traditio deve – per essere tale – realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, id est farle muovere, farle transitare dal patrimonio dell'uno al patrimonio dell'altro, così comportando un conseguente trasferimento della proprietà del denaro (art. 1814 c.c.), con la connessa ed acquisita disponibilità del medesimo ex art. 832 c.c. da parte del mutuatario. Senza il compimento di un simile passaggio – cioè senza l'effettivo trasferimento della proprietà delle somme e la connessa ed acquisita loro disponibilità – non potrebbe neppure ipotizzarsi la sussistenza dell'obbligo di restituzione che la parte finale della disposizione dell'art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario; che, ciò posto, lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il mero “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito” – che la banca già creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un'operazione di natura contabile, attuata mediante una coppia di poste nel conto corrente (una in “dare” e l'altra in “avere”) per l'appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione; in una tale evenienza, in effetti, l'accordo tra banca e cliente esclude la stessa eventualità di consegna e trasferimento di proprietà delle somme: la posta compiuta “in dare” sul conto comporta – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 c.c. – un'automatica ed immediata modifica del saldo ex art. 1852 c.c., così precludendo ogni possibile ed eventuale sua libera utilizzabilità da parte del cliente, senza però eliminare la sostanza del debito”* (conformi di merito: ordinanza Tribunale di Forlì n. 352- 1 / 2022 R.G.E. – sentenza Tribunale di Lecce, sez. III, del 16.12.2021);

- che le somme mutate hanno consentito solo di provvedere al ripianamento dell'esposizione debitorie derivante dallo scoperto di conto corrente e non sono mai entrate nella disponibilità dell'odierno opponente - che delle stesse non ha potuto beneficiare se non per abbattere lo scoperto di conto nell'esclusivo interesse della banca, attesa la regolarità nell'utilizzo di detto scoperto e la possibilità di gestirlo nel rispetto delle modalità e delle tempistiche accordate - è da ritenere configurabile e sussistente tra le parti un contratto viziato da nullità, non idoneo a sorreggere l'ingiunzione di pagamento che, per l'effetto, dovrà essere in questa sede revocata.

Si è costituita [REDACTED] per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto. deducendo:

- che l'opponente non ha mai negato: i) di aver sottoscritto il contratto azionato; ii) di aver inadempito alle proprie obbligazioni, come emerge dall'esame della documentazione contabile prodotta in sede monitoria, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ne consegue che il saldo riportato in estratto conto deve ritenersi ormai approvato e incontestabile. Noto, infatti, è il principio di diritto secondo cui spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito, poiché in difetto, le evidenze contabili dell'estratto conto costituiscono prova del saldo attivo a favore dell'istituto di credito (cfr. Trib. Roma, 09/01/2012, in expartecreditoris.it. In senso conforme: Cass. 26/05/2011 n.11626; Cass. 14849/2000; e Cass. 1281/2002).

- che la presente controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, richiede l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria

- di aver, in sede di ricorso, precisato l'assenza del carattere abusivo nelle clausole contrattuali oggetto del contratto e, conseguentemente, il Giudice del monitorio ha emesso il decreto sottolineando espressamente 1) la propria competenza territoriale, 2) l'importo capitale e 3) l'importo a titolo di



interessi dovuto, calcolato in base al tasso convenzionale dal dovuto al saldo, ossia il medesimo riportato nell'estratto conto allegato. La legittimità della pretesa azionata è stata quindi accertata, effettuando il dovuto avvertimento, prescritto dalle SSUU n. 9479/2023, in base al quale il debitore aveva facoltà (come ha poi fatto) di proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, in mancanza della quale il decreto sarebbe divenuto "definitivo ed esecutivo"; Pertanto, nel giudizio monitorio vi è stata piena applicazione del principio di effettività della tutela del consumatore a non essere vincolato a clausole vessatorie, avendo il Giudice del monitorio esplicitamente provveduto con l'emissione del decreto, non ravvisando clausole abusive e dando atto al debitore delle conseguenze della sua eventuale inerzia nell'esercitare i rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento che escluda la presenza di clausole vessatorie; Pertanto, l'eccezione è priva di pregio;

- che, anche a concedere terreno all'eccezione avversaria, non vi sarebbe alcuna conseguenza in termini di revoca del titolo. Difatti, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479/2023 è volta ad evitare il giudicato implicito in ordine al carattere vessatorio delle clausole contrattuali e, nel caso in cui, nella fase esecutiva, *"in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo"* (cfr. SSUU n. 9479/2023);

- che il giudicato implicito sulla vessatorietà delle clausole non si è ancora formato, essendo pendente l'opposizione, che costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena, che, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa creditoria azionata con l'originaria domanda monitoria sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti, rispettivamente, a supporto o a smentita di tale pretesa, nel corso della fase d'opposizione (cfr. da ultimo, Cass. civ. S.U. n. 927/2022, nonché, tra le molte, già Cass. civ. n. 7020/2019 e precedente giurisprudenza conforme) e tuttavia controparte fa genericamente riferimento alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, ma; i) non indica le condizioni asseritamente abusive; ii) non dimostra (né tantomeno allega) il carattere vessatorio delle stesse;

- che È sufficiente esaminare il contratto dedotto in giudizio per rendersi immediatamente conto che le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione di controparte, che per l'effetto le ha regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., manifestando così l'inequivocabile volontà di accertarne gli effetti giuridici scaturenti.

- che dalla lettura del testo contrattuale e dell'allegato piano di ammortamento, e più in particolare delle condizioni particolari e generali, emerge inoltre che tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria dedotta in giudizio sono perfettamente identificabili.

- che, anche laddove volessimo concedere terreno a controparte (e questo non è il caso), la conclusione sarebbe identica. È necessario, infatti, tenere a mente che ai sensi dell'art. 34, co. 3 del Codice del Consumo, *"non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea"*. Di talché, le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie. In particolare, parliamo degli artt. 1186 cod. civ. ("Decadenza del termine"), 1382 cod. civ. ("Effetti della clausola penale"), 1282 cod. civ. ("Interessi nelle obbligazioni pecuniarie"), 1284, co. 3, cod. civ. ("Saggio degli interessi") e 1224 cod. civ. ("Danni nelle obbligazioni pecuniarie"). E ciò senza dimenticare che, come precisato dal co. 2 dell'art. 34 del Codice del Consumo, *"il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del*



corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile". Ne consegue l'impossibilità di poter configurare nel caso di specie un'ipotesi di vessatorietà delle clausole contrattuali.

- che la contestazione circa la vessatorietà della clausola deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà, in assenza è inammissibile: i) *"La stessa [N.D.R. eccezione di vessatorietà] appare destituita di fondamento giacché manifestamente generica, non avendo parte opponente indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi [omissis]. Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di contro - l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dalla medesima proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto"* (cfr. Trib. Castrovillari, 13/07/2021 su iusletter.com); ii) *"Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare che "affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile" (confr. Cass. N. 6314/2006)"* (cfr. Trib. Termini Imerese, sent. n. 565/2020: doc. n. 4). E ancora: i) *"Per quanto concerne l'asserita vessatorietà delle clausole 4 e 5, le stesse appaiono, per contro, semplicemente una parte della disciplina del rapporto, senza che sia dato di ravvisare alcuna delle caratteristiche né ex art. 1341 c.c. né ex art. 34 del d.lgs cit..... Ancora, le clausole di cui sopra sono state valorizzate in contratto dalla loro separata approvazione e non può lamentare il [omissis] che la controparte non abbia mai richiamato verbalmente la sua attenzione al riguardo. Imputet sibi di non aver letto con la dovuta attenzione le condizioni dell'accordo, aspetto che in sé, prima ancora della violazione, rappresenta mancanza di rispetto della controparte. Né si può pretendere che la specifica trattativa sia dimostrata oralmente... poiché ciò finirebbe per rendere instabile qualsiasi accordo, per la possibilità che il contraente-consumatore adduca dubbi sul contenuto dello scritto medesimo firmato. In conclusione, deve escludersi la nullità del contratto e la conseguente legittimità della pretesa di [omissis] di ottenere quanto a suo tempo pattuito... La relativa ovvietà di quanto sopra induce a ritenere pretestuosa la resistenza di parte attrice al pagamento dei canoni maturati nelle more"* (cfr. Trib. Bologna, sent. n. 2950/2014, doc. n. 5; In senso conforme: Trib. Napoli, sentenza n. 480/2021).

- che Nel caso di specie, la composizione del credito vantato e richiesto in sede monitoria è stata certificata ex art. 50 TUB e non è stato richiesto alcun importo a titolo di penale, né di interessi moratori maturati dopo la data di passaggio in sofferenza della posizione del 17.11.2017 (quantificati nell'estratto conto in euro 130,08 e non richiesti in sede monitoria) né ad altro titolo;

- che la posizione è passata in sofferenza ben n. 5 anni dopo l'inizio dell'inadempimento avversario: come emerge dall'estratto conto analitico (doc. n. 6), la prima rata insoluta è scaduta il 7.1.2013 e la data di passaggio in sofferenza è certificata al 17.11.2017. Dunque, alcun pregio dovrà essere riconosciuto alla contestazione avversaria relativa alla vessatorietà dell'art. 8 del contratto, non avendo trovato applicazione nel caso di specie.

- che il contratto del prestito personale a consumatore, prodotto quale all.6 al ricorso per decreto ingiuntivo, prevede che *"a fronte del ritardo e del mancato pagamento di qualsiasi somma [...] matureranno a carico del cliente stesso [...] gli interessi di mora calcolati in ragione del tasso applicato al prestito maggiorato di due punti percentuali"* (art. 8, pag. 3 contratto);

- che nell'allegato piano di ammortamento (cfr. doc. 6 monitorio) sono indicati i tassi così come previsti in contratto, compreso quanto previsto all'art. 8 succitato:

Tasso ammortamento 8,000	Tasso mora 10,000	Taeg 9,290
---------------------------------	--------------------------	-------------------

- che tale clausola non può essere considerata vessatoria ex art. 34/3 Codice del Consumo,



riproducendo il disposto dell'art. 1124 cc, secondo cui *"nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura (...)";*

- che l'art. 8 del contratto di mutuo è stato sottoscritto ed accettato dal [REDACTED], anche ex artt. 1341 e 1342 cc,

- che il tasso di mora applicato non è eccessivo in quanto rientra nei limiti previsti dalla legge in tema di usura: il contratto è stato sottoscritto il 7.12.2012; il Decreto Ministeriale di riferimento prevede che il tasso soglia usura per la categoria "crediti personali" era fissata a 18,9125%, il tasso soglia degli interessi era fissato a 27,64% (ossia $18,9125 \times (18,9125/4) + 4$). I tassi applicati al contratto dunque risultano sottosoglia usura. Ne consegue la legittimità della pretesa azionata anche in punto di interessi al tasso corrispettivo, liquidati in sede monitoria;

- che l'art. 125 bis TUB prevede unicamente che *"Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124",*

- che L'art. 124 TUB .. prevede che *"Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"";*

- che Ne consegue che, semmai, controparte avrebbe dovuto dimostrare che il TAEG indicato nel contratto era diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento. Il che non è, sicché, *contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, nel caso di specie non possiamo certo parlare di indeterminatezza del TAEG/ISC;*

- che il TAEG/ISC non è un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi, e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: l'indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca, senza assumere rilievo come regola di validità del contratto, avendo una funzione di carattere prettamente informativo e non rappresentando un requisito tassativo del regolamento negoziale, dal momento che *"la sua mancanza non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre determinabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto"* (v. Cass. 39169/2021);

- che la pretesa creditoria azionata trae origine dal solo contratto di finanziamento, allegato al fascicolo monitorio;

- di produrre la prova dell'accredito dell'importo finanziato sul conto corrente indicato dal sig. [REDACTED] (doc. n. 8);

- che parte opponente non offre alcuna prova a supporto dell'assunto qui in commento né ha allegato, ex art. 2697 c.c., il suo adempimento né alcun elemento impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa azionata.

Parte opponente non ha depositato alcunché nei termini ex art. 171 bis cpc

Celebrata la udienza di prima comparizione 13.3.25, il giudice tabellarmente designato ha DICHIARA provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 225/2024 (R.G. n.



451/2024) emesso in data 02/05/2024 dal Tribunale di Fermo, ritenendo che, allo stato e impregiudicata ogni altra valutazione in sede di decisione, sussiste il fumus del diritto di credito azionato e di infondatezza dell'opposizione in quanto:

a) non si ravvisano profili di abusività delle clausole del contratto stipulato dal sig. [REDACTED], invero l'art. 8 contiene l'indicazione dell'inadempimento tale da rendere operativa la risoluzione per clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; quanto all'eccezione vessatoria della clausola che prevede in caso di inadempimento del consumatore, che questi "sia tenuto a pagare a titolo di penale un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto fosse stato dichiarato risolto" non risulta specificato quale clausola del contratto sia oggetto di contestazione;

b) risulta indicato il TAEG nel documento di sintesi allegato al contratto;

c) il fatto che le somme mutate hanno consentito solo di provvedere al ripianamento dell'esposizione debitoria derivante dallo scoperto di conto corrente non comporta nullità del contratto ed invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025 così si sono espresse *"Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita; e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. 8. Ben si comprende allora come il sintagma «mutuo solutorio» non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo... Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente."*

Ha poi assegnato a parte opposta il termine di 15 giorni per avviare la media-conciliazione obbligatoria e delegato questo got a trattazione e decisione della causa.

All'udienza 18.9.25, preso atto dell'esito negativo del tentativo di media conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies/1 cpc, con termine intermedio per note conclusive.

*

L'opposizione è infondata e va rigettata.

In effetti, come sostenuto da parte opposta, l'opponente ha mancato di contestare specificamente o indicare le clausole contrattuali che riteneva vessatorie, o contra legem, o comunque nulle per violazione norme imperative, ed anche la contestazione del quantum appare generica, mentre parte opposta, avendo agito, già in sede di ricorso monitorio, per il solo recupero del capitale e degli interessi di mora contrattualmente previsti, ha di fatto superato qualsiasi eventuale puntuale contestazione dell'opponente – nella fattispecie non avanzata - e, con la produzione della prova della traditio ha superato quella in ordine alla pretesa nullità del finanziamento.

Il decreto ingiuntivo n. 225/2024 (R.G. n. 451/2024) emesso in data 02/05/2024 dal Tribunale di Fermo va quindi confermato e le spese, dovendo seguire la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14, con riferimento al minimo tariffario per valore, vista la modesta complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo alla attività esercitata dall'opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 225/2024 (R.G. n. 451/2024) emesso in data 02/05/2024 dal Tribunale di



Fermo;

2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.550,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,40, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.

Fermo, 7/11/2025

Il got

Maura Diodato

